



**MASTER DELLA CRISI E RISTRUTTURAZIONE D'IMPRESA**  
- Il nuovo codice della crisi e l'esperto negoziatore della crisi -

Ventiduesima giornata

**22/05/2023**



Parte prima

## **Ricorso e gestione degli ammortizzatori sociali nelle imprese in crisi**

- I rapporti di lavoro nelle procedure concorsuali
- L'interruzione del rapporto di lavoro: dimissioni e licenziamento
- Gli ammortizzatori sociali

Parte seconda

## **I crediti di lavoro nelle procedure della crisi**

- Domanda di ammissione al passivo
- Ammissione tardiva dei crediti di lavoro
- Gestione della retribuzione e del TFR
- Il Fondo di Garanzia INPS
- Fondo di Tesoreria
- I fondi di previdenza complementare

## Responsabilità sociale e valutazioni etiche del professionista incaricato

La presenza di rapporti di lavoro subordinato può complicare il lavoro del curatore che si trova ad affrontare diverse importanti decisioni:

 sul **destino dei rapporti di lavoro**

 sulle **conseguenze economico – finanziarie** ma anche **sociali** che ne derivano

 il ruolo del **soggetto incaricato della gestione** verrà maggiormente **valorizzato** se sarà in grado di gestire i rapporti di lavoro e gli asset aziendali



Immagine creata tramite i.a.

## I rapporti di lavoro non dovranno essere necessariamente risolti

### Art. 2112 C.C.

«In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano»

### Art. 2119 C.C.

«Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda»

### Art. 189 comma 1 D.lgs. 14/2019

«L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento. **I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi** fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso»



Immagine creata tramite i.a.

## Recesso o subentro nei rapporti di lavoro da parte del Curatore

### Art. 189 comma 2 D.lgs. 14/2019

«Il **recesso del curatore** dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ai sensi del comma 1 **ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale**

[...] **Il subentro del curatore** nei rapporti di lavoro subordinato sospesi **decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori. Il curatore trasmette all'Ispettorato territoriale del lavoro** del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, **entro trenta giorni dalla nomina, l'elenco dei dipendenti dell'impresa** in forza al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale stessa. **Su istanza del curatore il termine può essere prorogato dal giudice delegato di ulteriori trenta giorni, quando l'impresa occupa più di cinquanta dipendenti»**

Nel mentre dunque i rapporti di lavoro rimarranno sospesi: i lavoratori non presteranno servizio e non gli verrà corrisposta la retribuzione né gli verranno versati i contributi



Immagine creata tramite i.a.

## Recesso o subentro nei rapporti di lavoro da parte del Curatore

### Art. 189 comma 3 D.lgs. 14/2019

«**Qualora non sia possibile la continuazione** o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro, **il curatore procede senza indugio al recesso** dai relativi rapporti di lavoro subordinato. Il curatore comunica la risoluzione **per iscritto**

In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4, **decorso il termine di quattro mesi** dalla data di apertura della liquidazione giudiziale **senza che il curatore abbia comunicato il subentro**, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono **risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale**, salvo quanto previsto dai commi 4 e 6»



Immagine creata tramite i.a.

## In sintesi:



se il curatore decide di **mantenere in forza** i lavoratori dipendenti, **deve trasmetterne l'elenco** entro 30 giorni dalla sua nomina all'ITL del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale



se il curatore decide per il **recesso** (entro i 30 giorni dalla nomina), **lo comunica nelle forme di legge**



se il curatore **non prende la decisione** relativa ai lavoratori dipendenti **entro 4 mesi** dall'apertura della liquidazione giudiziale i rapporti sono **risolti di diritto** (Il curatore **comunica** la risoluzione per iscritto)

**N.B. Sono diversi e delicati gli adempimenti che il Curatore deve svolgere quando, all'atto della sentenza dichiarativa sono ancora in essere rapporti di lavoro subordinato. E' necessario che abbia presente gli obblighi e che faccia nominare al più presto un Consulente del Lavoro per la redazione e formalizzazione degli stessi.**



Immagine creata tramite i.a.

## L'ottica conservazionista della legge

### Art. 189 comma 4 D.lgs. 14/2019

«**Il curatore** o il **direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro** [...], qualora ritengano sussistenti **possibilità di ripresa o trasferimento a terzi** dell'azienda o di un suo ramo, possono chiedere al giudice delegato, **con istanza da depositarsi presso la cancelleria del tribunale**, a pena di inammissibilità, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3, **una proroga** del medesimo termine. **Analoga istanza può** in ogni caso **essere presentata**, personalmente o a mezzo di difensore munito di procura dallo stesso autenticata, **anche dai singoli lavoratori**, ma in tal caso la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti; [...]»

«**Il giudice delegato**, qualora il **curatore** entro il termine di cui al comma 3 **non abbia proceduto al subentro o al recesso, entro trenta giorni dal deposito dell'istanza** ovvero, in caso di più istanze, dal deposito dell'ultima di queste, può assegnare al curatore un termine non superiore a **otto mesi** per assumere le determinazioni di cui al comma 1. [...]. Qualora nel termine così prorogato il curatore **non procede al subentro o al recesso**, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati, si intendono **risolti di diritto**, salvo quanto previsto al comma 6, con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale»



Immagine creata tramite i.a.

## L'ottica conservazionista del Legislatore

### Art. 189 comma 4 D.lgs. 14/2019

«In tale ipotesi, a favore di ciascun lavoratore nei cui confronti è stata disposta la proroga, **è riconosciuta un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a otto mensilità, che è ammessa al passivo come credito successivo all'apertura della liquidazione giudiziale»**

→L'indennità **non sarà** ammessa al passivo come **credito privilegiato**, ma come **credito prededucibile** per compensare l'eccessivo periodo di sospensione

### Art. 189 comma 9 D.lgs. 14/2019

«Durante l'esercizio dell'impresa del debitore in liquidazione giudiziale da parte del curatore i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o procedere al licenziamento ai sensi della disciplina lavoristica vigente [...]»



Immagine creata tramite i.a.

## L'interruzione del rapporto di lavoro: le dimissioni del lavoratore

### Art. 189 comma 5 D.lgs. 14/2019

«Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito,

**le eventuali dimissioni del lavoratore** nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, **si intendono rassegnate per giusta causa** ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile **con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale**»



Immagine creata tramite i.a.

## L'interruzione del rapporto di lavoro: il licenziamento collettivo

### Art. 189 comma 6 D.lgs. 14/2019

- 1) Comunicazione preventiva a sindacati e Ispettorato territoriale del Lavoro del luogo dove è stata aperta la liquidazione giudiziale contenente in modo sintetico tutte le informazioni relative alla decisione di procedere con il licenziamento collettivo. La procedura deve essere seguita anche in caso di licenziamento di uno o più dirigenti
- 2) Richiesta di esame congiunto da parte dei sindacati entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione preventiva, allo scopo di trovare eventuali soluzioni alternative per ridurre o dilazionare l'impatto della riduzione del personale



Se entro sette giorni non perviene alcuna istanza di esame congiunto o lo stesso, nei casi in cui è previsto, non sia stato fissato dall'Ispettorato territoriale del lavoro in data compresa entro i quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione preventiva), **la procedura si intende esaurita**



Immagine creata tramite i.a.

## L'interruzione del rapporto di lavoro: il licenziamento collettivo

### Art. 189 comma 6 D.lgs. 14/2019

**X** In mancanza di accordo sindacale la procedura **si esaurisce entro 10 giorni** (salvo proroga del giudice delegato fino ad ulteriori 10 giorni)

- 1) raggiunto l'accordo sindacale o comunque esaurita la procedura Il Curatore comunica per iscritto i recessi ai lavoratori, ed entro 7 giorni deve comunicare l'elenco dei lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta all'**Ufficio regionale del lavoro competente**, alla **Commissione regionale per l'impiego** e alle **associazioni di categoria**



Immagine creata tramite i.a.

## I costi del licenziamento: Preavviso e Ticket Naspi

### Artt. 189 comma 8 e 190 D.lgs. 14/2019

«In caso di recesso del curatore, di licenziamento, dimissioni o risoluzione di diritto i lavoratori con contratto a tempo indeterminato hanno diritto al pagamento dell'**indennità di mancato preavviso**. L'indennità ha un importo lordo pari ai giorni lavorativi di preavviso previsti dal CCNL di riferimento (solitamente varia in base all'anzianità lavorativa o al livello)»

**Art 190:** «La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione [...]e al lavoratore è riconosciuto il trattamento Naspi [...], nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015»



Immagine creata tramite i.a.

Rif:	
Circolare n.21/2023	INPS
Circolare n.46/2023	INPS

## I costi del licenziamento: Preavviso e Ticket Naspi

### La Naspi: Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego

Durata pari alla metà delle settimane contribuite negli ultimi 4 anni

75% della retribuzione imponibile previdenziale media degli ultimi 4 anni, con massimale (2023→ €1.470,99). Si riduce del 3% dal 6° mese (o dall'8° per gli over 55)

Spetta ai lavoratori dipendenti (ad eccezione dei dipendenti a t.i. delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato) con almeno **13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti** l'inizio del periodo di disoccupazione

Domanda telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, o dalla data della presentazione delle dimissioni.

Decorre dall'8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda



Immagine creata tramite i.a.

## I costi del licenziamento: Preavviso e Ticket Naspi

### Il c.d. «Ticket Naspi»

Dovuto dal datore di lavoro PER OGNI LAVORATORE, per ogni anno di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

È pari al 41% del massimale mensile di NASPI (nel 2023 è di 1.470,99 €)

→  $603,11 * 3 = \mathbf{1.809,33 \text{ €}}$

Innalzato all'82% in caso di licenziamento collettivo = 3.618,64 €

Ex art. 2, co. 35, l. n. 92/2012 se non si raggiunge l'accordo sindacale il ticket raddoppiato, triplica!

$3.618,64 \times 3 = \mathbf{10.855,91 \text{ €}}$



Immagine creata tramite i.a.

## Gli ammortizzatori sociali

### In costanza di rapporto di lavoro

- CIGO/CIGS/CISOA
- Fondi di Solidarietà/FIS
- Accordo di Transizione Occupazionale

VS

### Alla cessazione del rapporto di lavoro

- Naspi
- Altri sostegni al reddito

- Riduzione rischio di disoccupazione involontaria
- Riduzione costo del personale
- Politiche attive del lavoro (formazione e supporto al ricollocamento)

### La Cassa Integrazioni Guadagni Ordinaria

Contrazione o sospensione dell'attività produttiva causate da:

- 1) Situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- 2) Situazioni temporanee di mercato

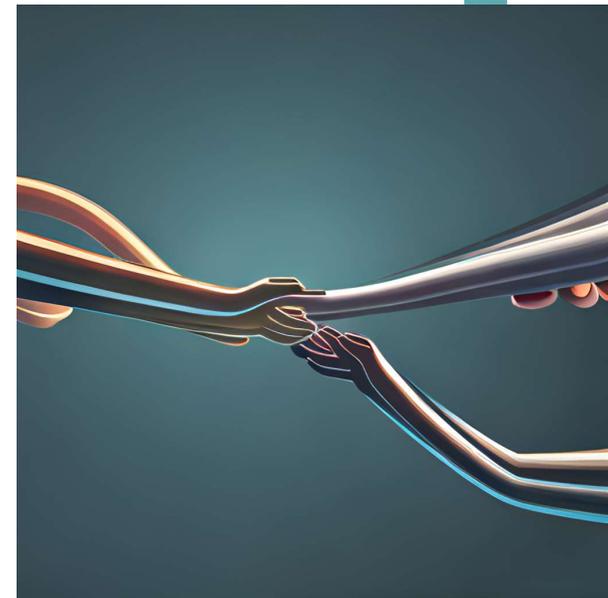


Immagine creata tramite i.a.

Rif:  
D.Lgs 148/2015  
Legge di Bilancio 2022  
Circolare Ministero del Lavoro n.1/2022

# Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

## Ambito di applicazione

**Imprese con più di 15 dipendenti** (media semestre precedente), che non accedono ai fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali

## Cause integrabili

- Riorganizzazione aziendale
- Crisi aziendale
- Contratto di solidarietà

**Programma** corredato da un **piano di risanamento** che deve indicare gli interventi correttivi e gli obiettivi finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale

## Beneficiari

- Lavoratori subordinati (esclusi i dirigenti);
- Anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni (ad eccezione eventi oggettivamente non evitabili) alla domanda, presso la u.p. di riferimento

## Misura

- massimale mensile stabilito annualmente (2023 = 1.321,53 €)
- contribuzione figurativa, al netto di IRPEF e 5,84%
- Condizionalità e riqualificazione professionale

## Durata

- Riorganizzazione aziendale: 24 mesi in un quinquennio mobile
- **Crisi aziendale**: 12 mesi. Nuova domanda almeno 2/3 prec.
- Contratto di solidarietà: 24 mesi in un quinquennio mobile



Immagine creata tramite i.a.

# Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

## Finanziamento del Fondo

- Contributo ordinario 0,90% (di cui lo 0,30% c/lavoratore)
- Contributo addizionale **NON DOVUTO** in caso di **procedura concorsuale** o amministrazione straordinaria

## Erogazione

- Anticipo impresa con rimborso (o conguaglio INPS).
- Pagamento diretto INPS in caso di serie e documentate difficoltà finanziarie

## Procedura

- 1) Consultazione sindacale: entro 25 giorni (10 per imprese che occupano fino a 10 dipendenti)
- 2) Domanda entro 7 gg da chiusura fase sindacale o stipula accordo collettivo aziendale, al Ministero del Lavoro e all'ITL con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati. Concessione con **Decreto Ministeriale**
- 3) Sospensione o riduzione oraria ha inizio entro 30 giorni dalla presentazione della domanda
- 4) Entro la fine del secondo mese successivo all'inizio dell'integrazione il curatore comunica i dati all'INPS per il pagamento o saldo (pena decadenza)
- 5) Verifiche successive svolte dall'ITL



Immagine creata tramite i.a.

## Fondi di solidarietà bilaterali

Costituiti tramite accordi e contratti collettivi dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative

Con Legge di Bilancio 2022 prevista la costituzione dei fondi bilaterali entro il 31/12/2023.

In assenza di tali accordi, esiste un fondo istituito presso l'INPS (il FIS)

Assicurano la tutela del reddito dei lavoratori operanti in settori non coperti dal CIGO o CIGS (anche per le Imprese con 1 solo dipendente)

### Assegno ordinario

- Imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente **fino a 5 dipendenti**, per una durata massima di **13 settimane in un biennio mobile**
- Imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato **mediamente più di 5 dipendenti**, per una durata massima di **26 settimane in un biennio mobile**



Immagine creata tramite i.a.

## Fondi di solidarietà bilaterali

**Contributi a carico di azienda e lavoratore sono ripartiti nella misura di 2/3 e 1/3:**

- 0,50% nelle aziende fino a 5 dipendenti;
- 0,80% nelle aziende con più di 5 dipendenti
- Contributo aggiuntivo in misura pari al 4% della retribuzione persa

La **domanda di accesso** all'Assegno erogato dai Fondi bilaterali deve essere presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'effettivo inizio della sospensione o riduzione di attività



Immagine creata tramite i.a.

## Accordo di Transizione Occupazionale

Deroga ai limiti CIGS pari a 12 mesi complessivi

Da richiedere in esito ad CIGS per crisi o riorganizzazione aziendale solo se le parti stipulano un accordo finalizzato a sostenere le transizioni occupazionali (piano di transizione da allegare alla domanda di CIGS)

Procedura di **consultazione sindacale** durante la quale vengono definite le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego

Gli esuberanti accedono al programma GOL – Percorso 5: ricollocazione collettiva:

- a) contributo mensile pari al 50% della CIGS autorizzata e non goduta se assunto a tempo indeterminato;
- b) stesso contributo liquidato direttamente ai lavoratori che costituiscano una cooperativa ex art. 23, co. 3-quater d.l. n. 83/2012 (comma 246);
- c) assunzione in apprendistato professionalizzante senza limiti di età

Il lavoratore che non partecipa, perderà la prestazione di integrazione salariale



Immagine creata tramite i.a.



## I crediti di lavoro nelle procedure della crisi

- Domanda di ammissione al passivo
- Ammissione tardiva dei crediti di lavoro
- Crediti privilegiati e gestione della retribuzione e del TFR
- Stato di insolvenza del datore di lavoro e l'intervento del fondo di garanzia INPS
- Fondo di tesoreria e i fondi di previdenza complementare

## Accertamento del passivo

### Art. 200 D.lgs. 14/2019 - avviso ai creditori

«1. **Il curatore comunica** senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, **per mezzo della PEC**, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, **mediante lettera raccomandata** indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:

- a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201, **anche senza l'assistenza di un difensore**;
- b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;

... e tutto quanto indicato nell'art. 200 CCII, tra cui la PEC della procedura



Immagine creata tramite i.a.

## Domanda di ammissione al passivo

### Art. 201 D.lgs. 14/2019 commi 1-2

- 1.«Le domande di ammissione al passivo [...], si propongono con ricorso da trasmettere a norma del comma 2, **almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo**
2. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte [...] e, nel termine stabilito dal comma 1, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 [...]»



Immagine creata tramite i.a.

## Domanda di ammissione al passivo

### Art. 201 D.lgs. 14/2019 co. 3

#### «3. Il ricorso contiene:

- a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed **il suo numero di codice fiscale**, nonché **le coordinate bancarie** dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1; **(modifiche rispetto art. 93 LF)**
- b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
- c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- d) **l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione**, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- e) l'indicazione dell'indirizzo PEC, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore»



Immagine creata tramite i.a.

## Domanda di ammissione al passivo

### Art. 201 D.lgs. 14/2019 commi 4 – 6

«4. Il ricorso è **inammissibile** se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), o c) del comma 3.

→ «Art. 204 (Formazione ed esecutività dello stato passivo)

**1. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 201. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.»**

Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui alla lettera d), il credito è considerato chirografario

5. Se è omessa l'indicazione di cui al comma 3, lettera e), nonché' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica **l'articolo 10, comma 3**

→ **[Le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria]**

**6. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto fatto valere**



Immagine creata tramite i.a.

## Documentazione a sostegno della domanda di ammissione al passivo

Le pretese del creditore devono essere supportate da opportuna documentazione:

- il LUL, o il cedolino paga, che espone analiticamente le voci relative ai crediti di lavoro. Nel LUL si potrà verificare lo stipendio lordo concordato, e tutte le caratteristiche del rapporto di lavoro
- I giustificativi relativi a spese sostenute dal dipendente e non rimborsate
- Il contratto individuale di assunzione ed eventuale documentazione integrativa (patti di non concorrenza, accordi tra le parti, bonus e premi per il raggiungimento di obiettivi), accordi aziendali e comunicazioni per elementi ad personam
- Varie ed eventuali (verificare sempre la copia conservata in azienda o presso il Consulente del Lavoro)



Immagine creata tramite i.a.

## Domanda di ammissione al passivo

### E quando tale documentazione è assente o incompleta?

- Analisi del CCNL applicato in azienda
- Verifica acconti già erogati
- Verifica contrattazione di secondo livello
- Verifica presenza copia del contratto individuale conservato in azienda
- Verifica prospetto di accantonamento TFR e somme maturate e non liquidate



## Domanda di ammissione tardiva

### Art. 208 D.lgs. 14/2019 commi 1 e 2 - Domande tardive

1. «**Le domande di ammissione al passivo [...] trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive.** In caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, può prorogare quest'ultimo termine fino a dodici mesi
2. [...]Quando vengono presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l'esame delle stesse un'udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. **Il curatore da avviso della data dell'udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai creditori già ammessi al passivo [...]**»



Immagine creata tramite i.a.

## Domanda tardiva dei crediti di lavoro

### Art. 208 D.lgs. 14/2019 comma 3 - Domande tardive

«3. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, **la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa** che ne ha impedito il deposito tempestivo

**Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile** perché' l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, **il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda**. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124»

→ Ancora «Art. 204 (Formazione ed esecutività dello stato passivo)

**1. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 201. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.» → attenzione ai tempi**



Immagine creata tramite i.a.

## Surroga dei crediti di lavoro (intervento INPS)

### Art. 230 CCII - Pagamento ai creditori

«1. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, idonei ad assicurare la prova del pagamento stesso.

- **2. Se** prima della ripartizione **i crediti ammessi sono stati ceduti**, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, **il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore.»**

→ se l'INPS, con il fondo di garanzia, anticipa al dipendente gli importi ammessi al passivo (con aggiunta di rivalutazione monetaria ed interessi legali e al netto della ritenuta fiscale) e presenta istanza di ammissione al passivo (in surroga) la stessa istanza non deve passare necessariamente per la verifica del passivo, ma è il Curatore stesso che effettua una modifica dello stato passivo, sostituendo al credito del dipendente il credito INPS



Immagine creata tramite i.a.

## Privilegio del lavoratore dipendente

### Art 2751 bis C.C.

«Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

**1) le retribuzioni** dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato **e tutte le indennità** dovute **per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione**, da parte del datore di lavoro, **dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori** ed **il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile**»



Immagine creata tramite i.a.

## Ammissibilità al passivo dei crediti da lavoro

Retribuzioni non corrisposte con collocazione privilegiata a norma dell'art. 2751 bis n. 1 c.c., **al lordo**:

- delle ritenute fiscali
- della quota contributiva gravante sul lavoratore medesimo

E **al netto** della quota contributiva gravante sul datore di lavoro

Quest'ultima è di competenza dell'INPS, che deve chiederla con rituale domanda di ammissione ed è assistita dai privilegi di cui agli artt. 2753 o 2754 c.c., a seconda della natura del contributo

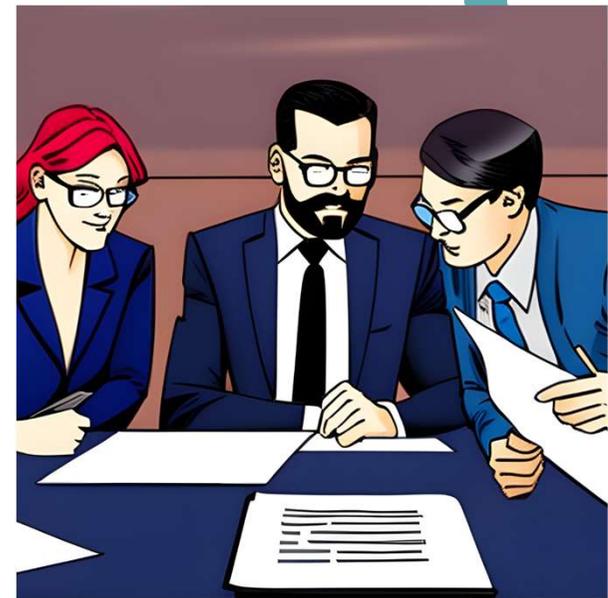


Immagine creata tramite i.a.

## Precisazione sull'ammissione al LORDO della quota contributiva a carico del lavoratore

### Ammissibilità al passivo dei crediti da lavoro (precisazione)

L'ammissione al passivo del credito del lavoratore va fatta **AL LORDO** della quota contributiva gravante sul lavoratore

Questo ha stabilito anche la sentenza della corte di cassazione - sezione lavoro - del 17 novembre 2016, n. 23426 che ha affermato il principio che "il lavoratore può insinuarsi nel fallimento anche per la quota di contributi previdenziali non pagati dal datore in caso di fallimento"

Il diritto del lavoratore a reclamare e chiedere l'ammissione al passivo anche per la quota INPS è subordinato alla mancanza di prova di domande di insinuazione al passivo da parte di detto istituto

### **IL CURATORE DEVE EVITARE LA DUPLICAZIONE DEI CREDITI**



Immagine creata tramite i.a.

## ESAME DELLE DOMANDE

### Il ruolo del Curatore

Il Curatore **NON** è il consulente del creditore, **NON** deve cercare di capire quanto spetterebbe al lavoratore dipendente né integrare la domanda ma, nella liquidazione giudiziale, **deve esaminare l'istanza di ammissione** presentata e – nella sua qualità di organo della procedura – costruire il progetto di stato passivo da sottoporre al G.D.

Se il lavoratore dipendente chiede l'ammissione al passivo per l'importo **NETTO** risultante dall'ultima busta paga, il Curatore deve ammetterlo, come da domanda

E se lo stesso non ha indicato (chiesto) nell'istanza il proprio diritto al privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per i crediti da lavoro (come previsto dall'Art. 201 co. 3 lettera d) dovrà proporre l'ammissione del credito integralmente al **CHIROGRAFO**

Come prevede lo stesso art. 201 comma 4:

**«Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui alla lettera d), il credito è considerato chirografario»**

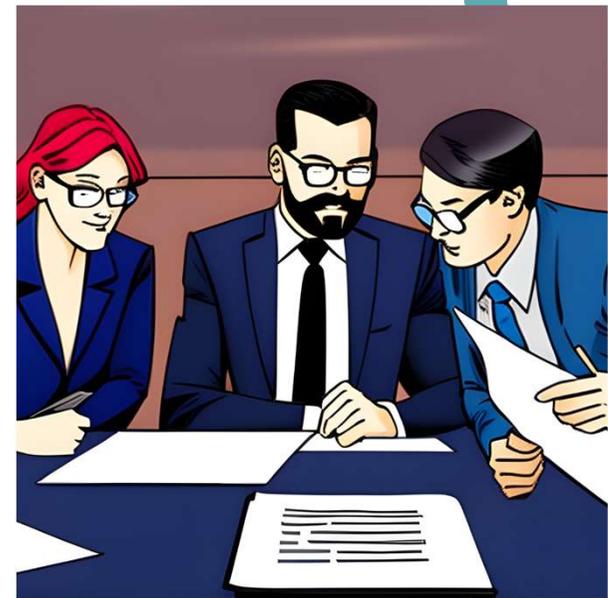


Immagine creata tramite i.a.

## ESAME ISTANZA LAVORATORE

### Alcuni casi

**Assegni familiari** → non vanno ammessi. Il datore di lavoro li corrisponde quale anticipazione per conto dell'Inps. Il lavoratore può chiederli direttamente all'INPS

**Rimborso imposte da mod. 730** → non vanno ammessi, il dipendente può recuperarli in altro modo

**Compensazione credito verso dipendente con debito di lavoro** → il curatore può certamente effettuare la compensazione (art. 155 CCII)

**Spese legali per domanda di ammissione al passivo del dipendente** → In linea generale, le spese per la domanda di insinuazione al passivo non sono tra quelle ammissibili, in quanto l'assistenza del legale non è obbligatoria per legge

**Spese legali per decreto ingiuntivo richiesto dal dipendente** → se il titolo è divenuto definitivo ed è anteriore al fallimento, si ammettono al passivo, ma al chirografo

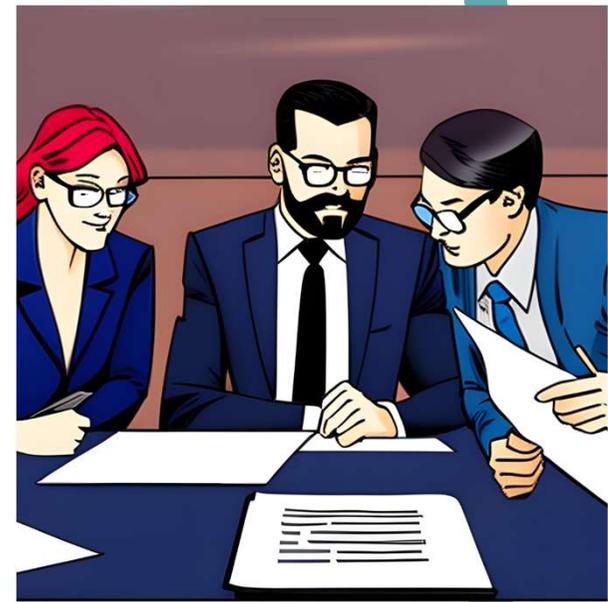


Immagine creata tramite i.a.

## ESAME ISTANZA LAVORATORE

### Alcuni casi

#### **Insinuazione TFR dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda →**

Il dipendente può chiedere di insinuare il suo credito per TFR maturato ante affitto d'azienda, salvo verifica, al riparto di eventuali pagamenti effettuati dal conduttore in forza della solidarietà

**Richiesta dipendenti per periodo non lavorato →** Se la ditta, prima del fallimento, aveva interrotto l'attività lavorativa i dipendenti hanno maturato il diritto alla retribuzione anche per il periodo successivo all'interruzione in cui non è stata svolta attività lavorativa e possono insinuare il loro credito fino alla data delle effettive dimissioni, in quanto l'interruzione dell'attività lavorativa non è dipesa da causa addebitabile ai dipendenti, i quali, quindi, conservano il diritto alla retribuzione fino alla cessazione del rapporto di lavoro con dimissioni o con licenziamento (entro la sentenza di liquidazione giudiziale)

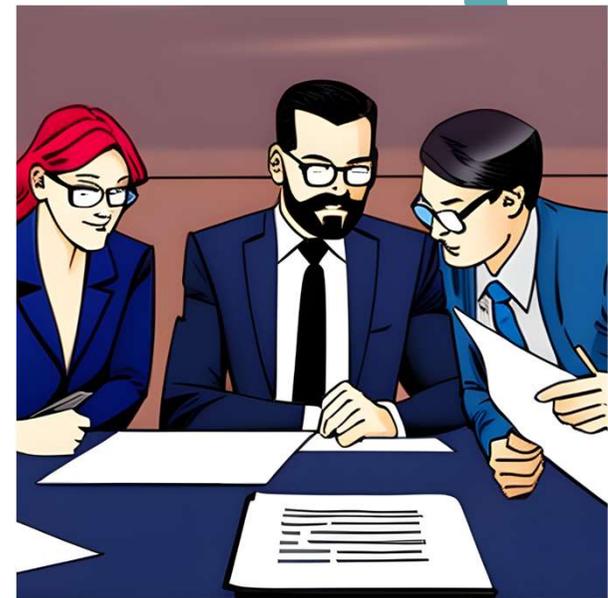


Immagine creata tramite i.a.

## Gestione di retribuzione e TFR

### Art. 2120 C.C. – Trattamento di fine rapporto

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.

Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della **retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5**. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende **tutte le somme**, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, **a titolo non occasionale** e con **esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese**



Immagine creata tramite i.a.

## Il Fondo di Garanzia INPS

Provvede al pagamento di **TFR e crediti di lavoro** a condizione che:

- Sia cessato il rapporto di lavoro
- Il datore di lavoro risulti insolvente

### **BENEFICIARI**

Possono richiedere l'intervento del Fondo di garanzia tutti i **lavoratori dipendenti** da datori di lavoro **tenuti al versamento del contributo\*** a questo Fondo (compresi apprendisti e dirigenti di aziende industriali), che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato

In caso di decesso del lavoratore, la domanda può essere presentata dagli eredi

### **ESCLUSI**

i lavoratori iscritti al Fondo Esattoriale (TFR pagato da INPS - Fondo Esattoriale) e al Fondo Dazieri (TFR pagato da CONSAP SpA); i lavoratori dipendenti da aziende agricole, limitatamente a impiegati e dirigenti, il cui TFR è accantonato all'ENPAIA e agli operai a tempo determinato; i lavoratori dipendenti da amministrazioni dello Stato e parastato, regioni, province e comuni.

\*contributo c/azienda pari allo 0,20% della retribuzione imponibile (0,40 % per dirigenti delle aziende industriali)



Immagine creata tramite i.a.

## Il Fondo di Garanzia INPS

Per l'azienda soggetta alle procedure concorsuali, i requisiti per l'intervento del Fondo sono:

- la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- l'accertamento dello stato d'insolvenza
- l'apertura di una procedura concorsuale di liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria;
- l'accertamento dell'esistenza del credito a titolo di TFR e/o delle ultime tre mensilità della retribuzione



Immagine creata tramite i.a.

## Il Fondo di Garanzia INPS

### Le prestazioni erogate dal Fondo

pagamento dell'**intero TFR** (accertato nell'ambito della procedura). **In caso di concordato preventivo**, interviene nella misura in cui il piano prevede che il credito sia soddisfatto

pagamento dei **crediti di lavoro** (nel limite di **tre mensilità**) nella misura massima dell'importo di cassa integrazione

- devono rientrare nei 12 mesi che precedono l'attivazione del lavoratore per il recupero verso il datore di lavoro del proprio credito
- Esclusione di indennità di mancato preavviso, ferie non godute e indennità di malattia a carico dell'INPS
- Domanda da presentarsi tramite procedura telematica INPS

**N.B.** Le somme erogate dal Fondo a titolo di TFR sono sempre assoggettate a ritenuta, pertanto il lavoratore deve assicurarsi che il calcolo del suo credito sia effettuato al lordo delle ritenute fiscali



Immagine creata tramite i.a.

## Il Fondo di Tesoreria

Dal 1° gennaio 2007 i datori di lavoro privati (a esclusione dei datori di lavoro domestico) con **più di 50 dipendenti** hanno l'obbligo di versare al Fondo di Tesoreria le quote maturate da ciascun lavoratore e non destinate a forme pensionistiche complementari

L'obbligo è esteso (limitatamente ai lavoratori transitati) anche alle aziende non obbligate che, tramite operazioni societarie, abbiano acquisito lavoratori da aziende obbligate

**Liquidazione effettuata integralmente dal datore di lavoro.** Al verificarsi di determinate condizioni, previste dalla legge 296/2006, solo il datore di lavoro può inoltrare la domanda di intervento al Fondo di Tesoreria per il **pagamento diretto** al lavoratore del TFR di competenza.

Il Fondo eroga il TFR direttamente al lavoratore **entro 30 giorni dal perfezionamento della domanda.**

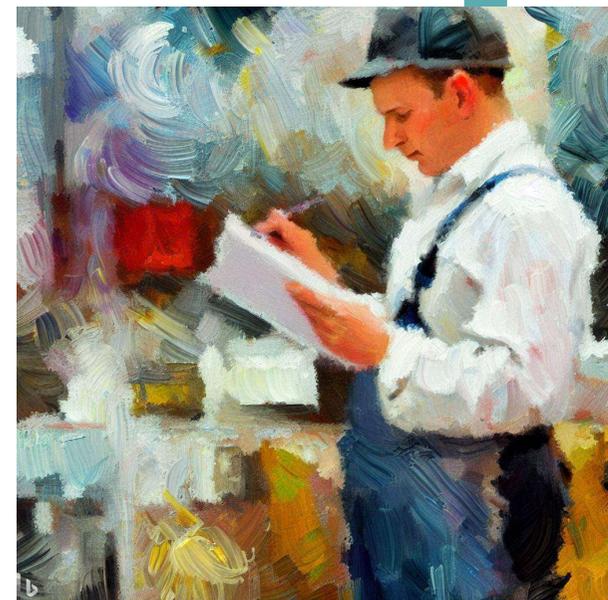


Immagine creata tramite i.a.

## Il Fondo di Tesoreria

Per lavoratori assunti prima del 1° gennaio 2007, **duplice domanda:**

- Il Fondo di Garanzia garantisce la quota maturata fino al 31 dicembre 2006;
- Il Fondo di Tesoreria liquida l'importo dovuto dal 1° gennaio 2007

In capo al Curatore la verifica della situazione del fondo TFR individuale desumibile dal LUL e dei versamenti effettuati, contattando L'INPS o chiedendo l'estratto conto al lavoratore (MyINPS)

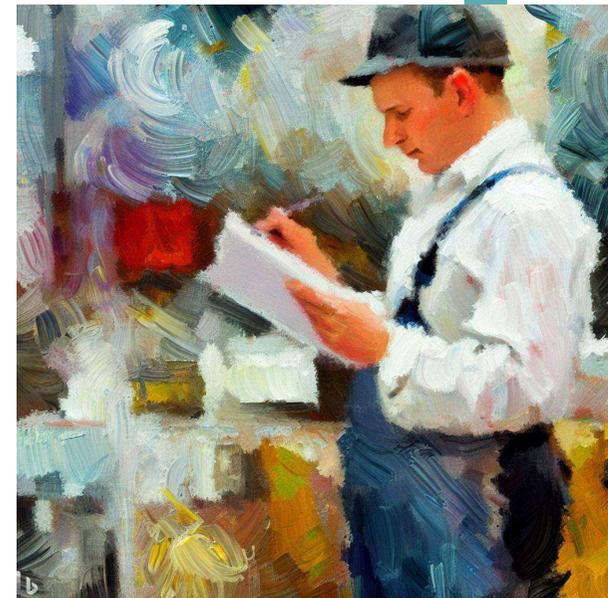


Immagine creata tramite i.a.

## I fondi di previdenza complementare

Istituiti ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 252/2005 sono gestiti da enti previdenziali autonomi

- Chiusi: riservati ai dipendenti di specifiche categorie (es. Cometa per industria metalmeccanica)
- Aperti: ai quali aderiscono lavoratori di qualsiasi categoria

Al momento della scelta della destinazione al fondo, il datore di lavoro versa le quote maturate direttamente al fondo nella percentuale definita dal dipendente

Modulistica di adesione con indicazione della % di conferimento

Se l'azienda non ha versato le quote di TFR del lavoratore al fondo, il lavoratore può chiedere l'ammissione al passivo per le quote di TFR trattenute e non versate

**Sarà possibile richiedere l'intervento del fondo di garanzia INPS**

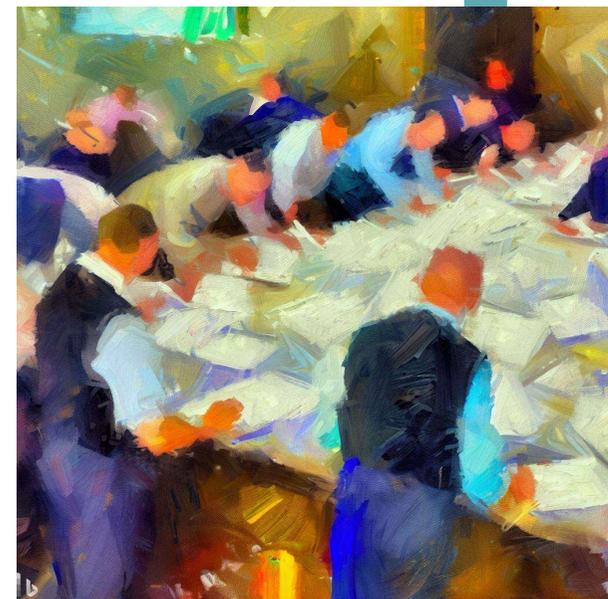


Immagine creata tramite i.a.

## Adempimenti fiscali

A seguito del pagamento dei crediti da lavoro

Le ritenute sono versate tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento

### **Certificazione Unica**

Per i compensi erogati ai lavoratori dipendenti o ex dipendenti, ai collaboratori e ai professionisti ammessi al passivo, anche se erogati a titolo di arretrati anni precedenti

- Scadenza il 16 di marzo dell'anno successivo

### **Modello 770**

Per dichiarare le ritenute operate dal curatore e certificate tramite cu

- Scadenza il 31 ottobre dell'anno successivo



Immagine creata tramite i.a.

## I rapporti di lavoro non dovranno essere necessariamente risolti

### Cosa è meglio per il lavoratore?

In un'ottica di continuità dell'attività (diretta o indiretta, tramite continuazione da parte di altro soggetto) spesso per il lavoratore è importante continuare ad avere un posto di lavoro.

I fondi di garanzia INPS e gli altri ammortizzatori tutelano per il pregresso, ma non garantiscono il diritto al lavoro (che non è solo retribuzione).

E' inoltre trovare soluzioni, nell'ambito di operazione di «ristrutturazione» e mantenimento occupazionale che permettano al lavoratore di rinunciare parzialmente ai propri diritti, come quello del citato art. 2112 c.c. in cambio della prospettiva di continuazione lavorativa.

L'alternativa potrebbe essere la mancata prosecuzione dell'attività lavorativa.



Immagine creata tramite i.a.



# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per dubbi, chiarimenti, approfondimenti:

## **FRANCO CONFALONIERI**

**Dott. Commercialista e Revisore Legale**

[f.confalonieri@studiomeli.it](mailto:f.confalonieri@studiomeli.it)

## **FRANCESCO CONFALONIERI**

**Dott. Consulente del Lavoro**

[confalonieri@studioconfalonieripc.it](mailto:confalonieri@studioconfalonieripc.it)